



Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con il
Ministero dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante *“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge n. 10 dicembre 2014, n. 183”*;

VISTO in particolare l'articolo 27, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il quale, al comma 1, prevede che *“in alternativa al modello previsto dall'articolo 26, in riferimento ai settori dell'artigianato e della somministrazione di lavoro nei quali, in considerazione dell'operare di consolidati sistemi di bilateralità e delle peculiari esigenze di tali settori, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale abbiano adeguato le fonti normative e istitutive dei rispettivi fondi bilaterali, ovvero dei fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 o del fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, alle finalità perseguite dall'articolo 26, comma 1, si applichino le disposizioni di cui ai commi seguenti del medesimo articolo 27”*;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 95074 del 25 marzo 2016, emanato ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, con riferimento al Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per i lavoratori in somministrazione *“Forma.Temp”*;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante *“Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”*;



Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con il
Ministero dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”*;

VISTO il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante *“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che, all'articolo 8, comma 2, stabilisce che *“i datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di ventotto settimane nel periodo tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021”*;

VISTO, in particolare, l'articolo 8, comma 2-bis, del suddetto decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, il quale dispone che *“i trattamenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere concessi in continuità ai datori di lavoro che abbiano integralmente fruito dei trattamenti di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;*

VISTO, in particolare, l'articolo 8, comma 7, del suddetto decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, il quale dispone che *“i Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 2 con le medesime modalità di cui al presente articolo. Il concorso del bilancio dello Stato agli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione è stabilito nel*



Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con il
Ministero dell'Economia e delle Finanze

limite massimo di 1.100 milioni di euro per l'anno 2021. Tale importo è assegnato ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui al presente comma sono trasferite ai rispettivi Fondi con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali”

VISTO l'articolo 11 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, i quale dispone, al comma 1, che “*i datori di lavoro di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di tredici settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021*”, al comma 3, che “*le tredici settimane dei trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il periodo di ventotto settimane di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 41 del 2021, decorso il periodo autorizzato*” e, al comma 6, che “*le risorse di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto-legge n. 41 del 2021, sono rideterminate in 844 milioni di euro*”;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 24 giugno 2021, repertorio n. 4 del 25 giugno 2021, con il quale è stata assegnata, previa ripartizione, ai fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, una prima *trance*, pari a 550 milioni di euro, delle risorse finanziarie stanziare dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;



Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con il
Ministero dell'Economia e delle Finanze

VISTO, in particolare, l'articolo 1 del richiamato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, repertorio n. 4 del 25 giugno 2021, con il quale è stata assegnata, al Fondo di solidarietà bilaterale alternativo "FormaTemp", una somma pari a 137.500.000 euro;

VISTO l'articolo 1, comma 2, del richiamato decreto interministeriale repertorio n. 4 del 25 giugno 2021, il quale dispone che *"le somme assegnate dal precedente comma 1 saranno trasferite ai rispettivi Fondi con successivi decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo delle prestazioni preventivamente autorizzate (asseverato dai rispettivi organismi di controllo interni) e comunicato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante la compilazione di un apposito file Excel, come da foglio allegato che costituisce parte integrante del presente decreto, con l'indicazione della quota percentuale destinata alla contribuzione figurativa"*;

VISTO il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, repertorio n. 11 del 22 settembre 2021, con il quale sono stati trasferiti, al Fondo di solidarietà bilaterale alternativo "FormaTemp", 14.147.389,86 euro;

VISTA la nota prot. n. 92154 del 19 novembre 2021, con la quale il Fondo di solidarietà bilaterale alternativo "FormaTemp", a fronte di specifica richiesta avanzata con prot. n. 12457 dell'11 ottobre 2021, nel comunicare il fabbisogno, asseverato dall'organo di controllo, per l'erogazione delle prestazioni di sostegno al reddito Covid-19 ai lavoratori del settore di riferimento, ha richiesto il trasferimento di complessivi 3.493.129,07 euro a copertura *"delle somme preventivamente autorizzate dal Fondo per i mesi di luglio e agosto 2021"*;

PRESO ATTO della dichiarazione, rilasciata il 19 novembre 2021 dal Collegio dei Sindaci istituito in seno al Fondo, *"che l'applicativo utilizzato per il definitivo riconoscimento dell'assegno ordinario non consente la possibilità che possano avvenire duplicazioni nei pagamenti a favore dei soggetti finali"*;



Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con il
Ministero dell'Economia e delle Finanze

RITENUTO di trasferire al Fondo di solidarietà bilaterale alternativo “FormaTemp” la somma richiesta;

DECRETA

Articolo 1

1. Ai sensi dell’articolo 8, comma 7, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, dell’articolo 11, comma 6, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, e del decreto interministeriale del 24 giugno 2021, repertorio n. 4 del 25 giugno 2021, sono trasferiti, al Fondo di solidarietà bilaterale alternativo “FormaTemp”, 3.493.129,07 euro.

Articolo 2

1. All’onere derivante dall’applicazione dell’articolo 1 del presente decreto, pari a euro 3.493.129,07 si provvede a valere sul capitolo 2419 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’esercizio finanziario 2021.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato sul sito ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it.

Il Direttore Generale
degli ammortizzatori sociali e della formazione
Agnese De Luca

Il Ragioniere Generale dello Stato
Biagio Mazzotta